

La deroga alla Direttiva Nitrati (Decisione della Commissione Europea n. 721/2011).

Domande frequenti

<<La mia azienda ha due allevamenti, uno di bovini e uno di suini. Posso aderire alla deroga con il solo allevamento bovino?>>

Si, purché i due allevamenti afferiscano a due distinte UTE. L'UTE è infatti la scala minima di applicazione della deroga: possono aderire una o più UTE di una stessa impresa agricola (identificata dal CUAA).

<<La mia azienda ha 50 ha di terreni in ZVN e 100 ha fuori ZVN. Devo applicare la deroga su tutti i miei terreni?>>

No, la deroga è una possibilità di gestione differenziata delle sole superfici ricadenti in ZVN. Le superfici fuori ZVN continuano ad essere gestite secondo le norme standard previste dal regolamento 10R/2007.

<<La mia azienda ha 50 ha di terreni in ZVN. Posso aderire alla deroga con soli 30 ha?>>

Dipende. In linea generale, tutta la superficie vulnerabile va gestita in deroga. Gli unici casi particolari previsti sono: a) aderire con una sola delle UTE aziendali (vedi domanda precedente); b) possedere terreni in ZVN in parte ricadenti in Regioni confinanti non beneficiarie della deroga; c) avere parte dei terreni in ZVN con titolo d'uso "concessione per il solo utilizzo agronomico" (c.d. asservimento) di cui non si conosca l'uso del suolo, oppure di cui il conduttore non intenda sottoscrivere gli impegni gestionali in deroga (vedi anche domanda successiva). In questi soli casi, è possibile continuare a gestire parte dei terreni in ZVN alla dose standard (equivalente cioè a 170 kg/ha di azoto zootecnico).

<<La mia azienda ha 50 ha di terreni in ZVN. Posso gestire in deroga tutta la superficie, oppure solo la quota del 70% di terreni coltivati con colture a lungo ciclo di crescita ed alto asporto di azoto?>>

Può effettuare fertilizzazioni in deroga tutta la superficie ricadente in ZVN, compreso il 30% di superficie coltivato a colture "standard". Su tutti i 50 ha, pertanto, verrà distribuita mediamente nell'anno una dose di 250 kg/ha di azoto di origine zootecnica, ovviamente

sempre fatti salvi i massimali apportabili alle singole colture (cfr Allegato V del Regolamento 10R/2011).

<<La mia azienda dispone, oltre ai terreni in proprietà ed affitto, di altre superfici in concessione d'uso per l'utilizzo agronomico ("asservimenti"). Se aderisco, devo gestire in deroga anche quelle superfici? Come faccio a rispettare i vincoli agronomici, visto che non coltivo io le colture?>>

I terreni con titolo d'uso per la sola distribuzione degli effluenti (c.d. asservimenti) possono essere gestiti in deroga oppure no (vedi domanda precedente). Se l'azienda conduttrice sottoscrive, insieme all'azienda zootecnica, gli impegni agronomici nella gestione delle colture, e a sistema sono presenti le informazioni relative alle colture condotte su tali superfici, allora i terreni in asservimento possono essere gestiti a dose maggiorata. Se invece l'azienda concedente non intende impegnarsi nella gestione agronomica, oppure se i terreni non sono presenti in un fascicolo aziendale (es. terreni di soggetti diversi dalle aziende agricole), allora non potranno essere gestiti in deroga, nonostante afferiscano ad un'azienda beneficiaria di deroga.

<<La mia azienda dispone sia di letame bovino tal quale, che di liquame bovino oggetto di digestione anaerobica. Posso distribuire in deroga anche il digestato?>>

Si. Qualora il refluo sia co-digerito insieme a materiali vegetali, fintanto che si rispetta il criterio della prevalenza in peso del materiale zootecnico (vedi [DGR 23.02.09 n. 64-10874](#) di cui è disponibile il link diretto nella bacheca), il materiale in uscita dall'impianto è assimilato al refluo zootecnico e può quindi venire anch'esso gestito in deroga.

Ovviamente, solo la quota parte di azoto di origine zootecnica concorrerà al massimale dei 250 kg/ha, mentre la quota parte di azoto di origine vegetale concorrerà - insieme agli eventuali concimi minerali - al tetto degli apporti massimi per coltura (cfr Allegato V del regolamento 10R/2007).

<<La mia azienda non è zootecnica, ma ritira il digestato da un impianto. Posso aderire alla deroga?>>

Si, se il materiale prevalente in ingresso all'impianto è un effluente bovino o suino (vedi anche la domanda precedente). Più in generale, possono aderire alla deroga anche le aziende non zootecniche, purchè abbiano il titolo d'uso dei terreni in ZVN che saranno gestiti secondo la dose maggiorata.

<<La mia azienda non è zootecnica, e ha dato i terreni in concessione d'uso ad un'azienda che alleva suini, la quale vi distribuisce i propri reflui. Posso aderire alla deroga?>>

No, le aziende non zootecniche possono aderire alla deroga solo se hanno il titolo d'uso dei terreni in ZVN che saranno gestiti secondo la dose maggiorata. Nel caso illustrato, è l'azienda zootecnica ad avere titolo d'uso sui terreni per l'utilizzo agronomico degli effluenti, pertanto è questa a poter chiedere di aderire. L'azienda concedente sarà però chiamata a sottoscrivere, insieme all'azienda zootecnica, gli impegni agronomici nella gestione delle colture.

<< Vorrei aderire alla deroga, ma mi preoccupano i vincoli agronomici; in particolare, il divieto ad usare concime con fosforo. Come faccio a capire se mi conviene aderire?>>

La distribuzione di reflui zootecnici, ricchi non solo di azoto ma anche di fosforo, copre già il fabbisogno di fosforo delle colture; a maggior ragione, nelle aziende beneficiarie della deroga una maggiore quantità di refluo distribuito comporta un maggior apporto di fosforo. Poiché il fosforo può provocare fenomeno di inquinamento delle acque anche molto gravi (morte di pesci, fioriture algali), va perlomeno limitato l'apporto extra-aziendale. D'altronde, i terreni tradizionalmente concimati con effluenti di allevamento hanno una dotazione di fosforo buona od ottima: in queste situazioni è ampiamente dimostrato che la sospensione delle concimazioni fosfatiche, anche per 7 - 8 anni consecutivi, permette produzioni delle colture analoghe allo standard. Più in generale, la valutazione della convenienza ad aderire alla deroga deve affrontare tutti gli aspetti agronomici e gestionali della singola situazione aziendale; è pertanto sempre opportuno farsi assistere nella scelta da un tecnico o da un agronomo.

<< Ho un'azienda con suini, e vorrei aderire alla deroga; mi preoccupa la riduzione di fertilità dei terreni legata all'obbligo di raccolta degli stocchi del mais e di delocalizzazione del separato solido>>

La supposta riduzione di fertilità legata all'allontanamento di parte del carbonio organico dal ciclo colturale non è definibile a priori, ma va valutata per la specifica situazione aziendale, sulla base di un bilancio entrate-uscite e tenendo conto delle caratteristiche dei suoli. In ogni caso, le aziende zootecniche hanno flussi di carbonio in ingresso all'azienda (con foraggi e mangimi) molto rilevanti, e una diminuzione di fertilità dei terreni è

improbabile, anche considerato che la deroga è per ora concessa all'Italia per un quadriennio.

<<Vorrei aderire alla deroga, ma non sono sicuro di riuscire a seminare il mais a maturazione tardiva classe 600-700 entro i primi di aprile. Cosa succede alle aziende inadempienti?>>

La semina anticipata del mais è uno dei vincoli più significativi per le aziende piemontesi. Viste le condizioni meteo della primavera, così mutevoli da un anno all'altro, è ammesso che l'azienda possa recedere dall'adesione alla deroga (ad esempio, qualora le condizioni meteo avverse abbiano impedito all'azienda di seminare in tempo, oppure se la semina è fallita). La rinuncia all'adesione va motivata, e dev'essere presentata entro la data ultima prevista per la compilazione della Domanda Unica, con le medesime modalità informatiche utilizzate per l'adesione. Più in generale, l'azienda che ad un controllo dell'Autorità competente risulti essere inadempiente rispetto ad uno o più vincoli gestionali sottoscritti al momento dell'adesione, sarà esclusa dall'accesso alla deroga nell'anno successivo.

<< Ho un allevamento di suini, e vorrei aderire alla deroga, ma non ho capito cosa devo fare della frazione solida separata che ottengo dal trattamento di separazione>>

Il refluo suino non può essere gestito in deroga in forma tal quale, ma deve essere trattato per ottenere una frazione liquida chiarificata che abbia un rapporto azoto/fosfato pari almeno a 2.5. Solo questa frazione potrà essere gestita a 250 kg/ha; la frazione solida andrà delocalizzata fuori dell'azienda beneficiaria della deroga, oppure qualora l'azienda beneficiaria disponga di superfici non vulnerabili, potrà essere distribuita su questi terreni. Il trattamento di separazione solido/liquido con centrifuga oppure con compressione elicoidale sono normalmente in grado di soddisfare i requisiti previsti. Qualora il refluo suino sia di origine extra-aziendale (es. azienda cerealicola che acquisisce reflui da un allevamento), l'azienda beneficiaria potrà acquisire e distribuire in deroga solo la frazione liquida chiarificata.

<< Vorrei aderire alla deroga; ma quali e quante analisi chimiche dovrò fare?>>

All'azienda beneficiaria della deroga viene chiesto di monitorare tramite analisi chimiche due aspetti: il tenore di N e P del suolo, e l'efficienza del trattamento solido/liquido del refluo suino, nel caso lo effettui.

Per quanto riguarda il suolo, l'azienda deve disporre di un'analisi chimica che riporti i tenori di N totale e di P Olsen non più vecchia di 4 anni, rappresentativa di ciascuna UPA e replicata ogni 5 ha. Qualora faccia rinnovare l'analisi, il prelievo deve essere effettuato entro il 1 giugno.

Per quanto riguarda l'efficienza del trattamento solido/liquido, l'azienda deve disporre di un'analisi chimica che riporti i tenori di s.s., N totale e P totale per le due frazioni, solida e liquida; l'analisi andrà rinnovata qualora si modifichino le caratteristiche del refluo trattato (es. in funzione di modifiche della tipologia di animale, del tipo di alimentazione o della struttura di stabulazione) o le caratteristiche del trattamento. Se c'è anche un post-trattamento con abbattimento dell'azoto, si richiede il monitoraggio della salinità dei suoli (vedi domanda successiva).

<< Vorrei aderire alla deroga, ma il liquame suino del mio allevamento subisce non solo separazione solido/liquido, ma anche abbattimento dell'azoto (con strippaggio dell'ammoniaca) nella frazione liquida. Posso distribuire in deroga questo materiale?>>

Sì, la frazione liquida chiarificata e strippata del refluo suino può essere gestita in deroga. L'azienda deve però dimostrare di non alterare la salinità dei suoli che ricevono questo materiale, pertanto una volta ogni quattro anni dovrà far effettuare un'analisi della conducibilità elettrica dei terreni, rappresentativa di ciascuna UPA e replicata ogni 5 ha.